

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, nel mese di aprile 2009, intendeva estinguere un rapporto di deposito a risparmio al portatore e rilevava che il saldo offerto in restituzione dalla banca convenuta risultava pari a € 3.400,00, inferiore all'importo di € 3.718,48 inizialmente versato.

Con reclamo del 23.4.2009, il cliente chiedeva alla banca di voler comunicare il saldo del libretto e le ragioni per le quali lo stesso risultava inferiore al capitale iniziale "pur trattandosi di libretto e non di conto corrente".

La richiesta veniva reiterata, in assenza di riscontro, con nota del 18.1.2010, ivi sollecitandosi altresì la restituzione entro cinque giorni delle somme depositate.

Il ricorrente ha precisato di non aver ricevuto alcun riscontro alle note del 23.4.2009 e del 18.1.2010, sostanzialmente riportandosi alle stesse nell'accedere presso questo Arbitro: note con le quali aveva richiesto alla banca "la restituzione della somma e la comunicazione del calcolo che ha determinato il saldo".

Ricondotto il *petitum* altrui alla pretesa di restituzione del capitale originariamente versato (€ 3.718,48), la banca ha ammesso di non aver fornito riscontro alla richiesta del cliente del 23.4.2009, oltre che per "mero disguido", anche perché la stessa appariva "non perfettamente chiara né coerente nei contenuti".

Con riferimento al successivo reclamo del 18.1.2010 - con il quale il ricorrente aveva intimato, tra l'altro, la restituzione della somma depositata sul libretto - la banca, pur osservando che le richieste avrebbero potuto trovare immediata soddisfazione mediante



estinzione del libretto presso la filiale ovvero mediante semplice prelievo dell'intero saldo all'esibizione del titolo, ha precisato di aver fornito riscontro con nota del 6.5.2010.

Qui la banca riferiva che al rapporto risultavano applicate le condizioni previste dai fogli informativi consultabili presso le filiali, non essendo possibile, per le caratteristiche del libretto al portatore, individuare il destinatario di comunicazioni personalizzate, comunque disponibili a richiesta della clientela. Faceva infine presente di aver applicato al rapporto la periodicità di liquidazione trimestrale con spese di € 12,00 per ciascuna capitalizzazione. In definitiva, il saldo inferiore a quello iniziale veniva determinato in seguito all'addebito delle periodiche competenze di chiusura e in assenza di ulteriori versamenti.

Pertanto, la banca ha chiesto al Collegio di dichiarare inaccoglibile la domanda, previa offerta in comunicazione dei rendiconti trimestrali relativi al il periodo 30.9.2003-31.3.2010, nonché dei fogli informativi tempo per tempo vigenti nel periodo 1° ottobre 2003-8 marzo 2006 e dei documenti di sintesi vigenti dal 2006 al 2010.

DIRITTO

La pretesa del cliente, che univocamente invoca il diritto di ricevere quanto documentato dalle sole annotazioni riportate sul documento donde ricava la legittimazione al prelievo, trova fondamento univoco nell'art. 1835 c.c.: "Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. E' nullo ogni patto contrario".

Pur assumendo che non di "patto contrario" trattasi quanto alle diminuenti del credito del portatore che la banca ha addotto per resistere alla pretesa di riscuotere l'importo risultante dalle nude annotazioni, è certo che la fonte invocabile dalla banca per supportare l'opposizione al riconoscimento di tale saldo abbisogna del carattere di atto scritto, giusta l'art. 117 T.U.B. ("1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. [...] 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo").

Agli atti del procedimento risultano, invece, acquisiti semplicemente i documenti riepilogativi delle condizioni contrattuali, non anche il contratto sottoscritto dal cliente per la costituzione del rapporto. E poiché soltanto la fonte contrattuale scritta potrebbe sostanziare il fatto (parzialmente) estintivo della pretesa del cliente alla restituzione del capitale versato, non ha dubbio il Collegio nell'ascrivere il deficit documentale -che non è soltanto probatorio- a danno della banca eccipiente siccome correlativamente onerata della debita produzione.

Su questa premessa, il Collegio non può che stabilire, attualmente, il diritto del portatore alla riscossione del saldo esattamente integrato dalla somma algebrica delle (sole) annotazioni presenti sul libretto di deposito a risparmio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il diritto del ricorrente alla riscossione del saldo attualmente risultante dalle annotazioni sul libretto di deposito al risparmio di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI